



EMANUELE DE MICHELI  
NOTAIO

Repertorio n.29949

Raccolta n.22404

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

Movimento "LIGA VENETA REPUBBLICA"

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il quattordici marzo duemiladiciannove

(14 marzo 2019)

in Verona, alla via Leone Pancaldo n. 70, alle ore 15 (quindici) e 30 (trenta) minuti.

Avanti a me dottor Emanuele De Micheli, Notaio in Verona con studio ivi in via Leone Pancaldo n. 70, iscritto al Collegio Notarile di Verona,

è presente

COMENCINI FABRIZIO, nato a Garda (VR) il 6 novembre 1953, domiciliato per la carica presso la sede, nella sua qualità di Presidente e Garante dell' Associazione di carattere politico e senza scopo di lucro

“**LIGA VENETA REPUBBLICA**”, con sede in Verona via Catania n. 11, codice fiscale 92143580287;

**Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo**, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata convocata l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1°) il congresso nazionale, che si terrà giovedì 14 marzo 2019 alle ore 15,30 presso lo Studio del Notaio Emanuele de Micheli, a VERONA via Leone Pancaldo, 70, e procederà, a norma di statuto vigente, alle modifiche statutarie per l'adeguamento dello Statuto stesso, alle leggi dello Stato sulla Disciplina dei Partiti Politici come deliberato dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Mi invita quindi a far constare per atto pubblico le risultanze dell'assemblea del Congresso Generale - Maggior Consiglio e le delibere che la stessa andrà ad assumere.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

A norma di Statuto, assume la Presidenza il medesimo Comparente, il quale accerta e constata che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;
- sono presenti i rappresentanti del Congresso Nazionale, ovvero i delegati eletti nelle Assemblee provinciali sulla base del numero degli associati, indicati nell'elenco delle presenze che al presente verbale si allega sotto la lettera "A";
- è presente il Direttivo Nazionale Generale - Minor Consiglio, quale organo Collegiale di indirizzo politico amministrativo in persona di  
FABRIZIO COMENCINI,  
GIANLUIGI SETTE,  
CRISTIANO SCATOLIN,  
MARIANGELO FOGGIATO,  
GOTTARDO ZANONI,  
MARIA DORIGATO,  
YVES PRESOTTO,  
PATRIZIA VIRGILIO,  
MORENO SANTI.

A questo punto il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea regolarmente costituita ed atta quindi a deliberare.

Tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti indicati all'ordine dal giorno, nessuno opponendosi alla relativa trattazione.

Passandosi alla discussione congiunta di tutti i punti all'o.d.g., il Presidente illustra

REGISTRATO AGENZIA  
ENTRATE DI  
VERONA I

IL 18/03/2019

AL N. 5555

SERIE 1T

€. 356,00

all'assemblea la proposta di adottare un nuovo Statuto per meglio adeguarsi alla normativa vigente.

Dopo breve discussione, l'Assemblea

#### DELIBERA

Art. 1) di adottare, a decorrere dall'intervenuta esecuzione della presente delibera, un nuovo Statuto per meglio adeguarsi alla normativa vigente, nel seguente nuovo testo integrale:

#### **Statuto del Movimento LIGA VENETA REPUBBLICA**

Premessa:

Il Popolo Veneto nella continuità della sua Storia gloriosa rivendica il diritto all'Autodeterminazione e all'Autogoverno.

**Art. 1 - Denominazione e fini**

Il Movimento Politico Popolare Veneto denominato "Liga Veneta Repubblica" (denominato anche "Lega Veneta Repubblica"), in seguito indicato come Movimento oppure Liga o L.V.R., ha come fine l'Indipendenza del Popolo Veneto, il quale, attraverso lo strumento dell'Autodeterminazione, intende disporre pienamente della propria originaria sovranità statale, attraverso metodi democratici, non violenti ed elettorali, in conformità alle norme del diritto internazionale.

**Art. 1 - Bis**

Il Movimento, nella sua azione politica:

S'impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla parità dei sessi nella partecipazione politica;

Promuove la trasparenza per l'accesso alle cariche politiche e istituzionali, le candidature nel Movimento, alle elezioni amministrative, regionali e politiche nonché agli incarichi amministrativi sono regolate dal Codice etico del Movimento Liga Veneta Repubblica e dalle norme statutarie che, a ogni livello organizzativo e per ogni ambito istituzionale, permettendo ai soci che fanno richiesta di poter accedere previo confronto (anche con consultazioni primarie) interne e politiche esterne a ogni livello.

Adotta: Il codice etico che promuove la parità di genere (uomo donna) nella rappresentanza politica, interna al Movimento e nelle istituzioni di ogni livello e assicura le risorse finanziarie al fine di incentivare la partecipazione attiva delle donne alla politica;

Devono attenersi al Codice etico anche gli eletti nelle istituzioni iscritti al Movimento in occasione delle nomine o proposte di designazione che ad essi competono, ispirandosi ai criteri della probità del merito e della competenza, rigorosamente accertati.

**Art. 2 – Simbolo**

Il simbolo del Movimento è costituito da:

“Cerchio azzurro con bordo blu che racchiude una bandiera con frange, di colore rosso porpora, con raffigurato leone alato con libro aperto e spada di colore giallo, nella parte superiore la scritta LIGA di colore blu, nella parte inferiore le scritte VENETA REPUBBLICA di colore blu”; allegato "B".

Appartengono al Movimento in via esclusiva anche tutti gli altri simboli depositati: LIGA FRONTE VENETO; VENETI D'EUROPA; FRONTE MARCO POLO e/o che saranno depositati dagli Organi statutari.

Il Consiglio Direttivo / Maggior Consiglio, con propria delibera, potrà stabilire l'uso e le eventuali modifiche dei simboli e delle denominazioni per partecipare alle elezioni amministrative, politiche ed europee così come previsto dalle leggi vigenti.

Si allega il simbolo depositato con relativa descrizione all'Ufficio Elettorale del Ministero dell'Interno in data 2 ottobre 1998, protocollo n.09805631, fascicolo

n.15600/14674

La disponibilità elettorale dell'uso del simbolo di LVR e simboli correlati su citati è di specifica competenza del Presidente fondatore del Movimento nonché Garante del Movimento Liga Veneta Repubblica FABRIZIO COMENCINI.

**Art. 3 – Organi del Movimento:**

- Il Congresso Generale o Maggior Consiglio;
- Il Consiglio Direttivo o Minor Consiglio;
- Il Presidente del Movimento e Garante;
- Il Segretario del Movimento;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Le sezioni comunali, distrettuali, provinciali ed estere

**Art. 4 – Congresso generale o Maggior Consiglio**

Il Maggior Consiglio è l'organo rappresentativo di tutti gli associati. E' convocato dal Presidente, in via ordinaria, ogni tre anni e, in via straordinaria, dal direttivo-Minor Consiglio, con delibera votata da almeno i due terzi degli assegnati. Il "Regolamento del Congresso Maggior Consiglio"

è adottato dal Direttivo Minor Consiglio.

**Art. 5 – Competenze del Maggior Consiglio**

Il Maggior Consiglio delibera le linee politiche e programmatiche del Movimento, le modifiche allo Statuto, l'eventuale scioglimento del Movimento ed elegge:

- Il Segretario;
- I membri elettivi del Direttivo Minor Consiglio.

Il Maggior Consiglio delibera, a maggioranza semplice, sulle sanzioni di espulsione, dei Soci.

**Art. 6 - Consiglio Direttivo Generale o Minor Consiglio**

Il Minor Consiglio è l'organo collegiale d'indirizzo politico amministrativo nonché di controllo e sanzionatorio sull'organizzazione interna del Movimento.

Esso è eletto dal Maggior Consiglio dura in carica di norma 3 anni ed è composto:

- dal Presidente-Garante;
- dal Segretario, eletto direttamente dal Congresso;
- da dodici membri elettivi, con la seguente ripartizione: provincia di Belluno 1, Padova 2, Rovigo 1, Treviso 2, Venezia 2, Verona 2, Vicenza 2;
- dal Tesoriere, dal Responsabile Organizzativo e dal Responsabile Enti Locali nominati direttamente dal Segretario;
- dai Parlamentari;
- dai Coordinatori Provinciali;
- da un rappresentante dei sindaci per ciascuna provincia;
- dai Soci Fondatori che hanno firmato l'atto costitutivo della L.V.R.se ancora iscritti a Liga Veneta Repubblica.

Il Minor Consiglio è convocato dal Segretario. Può altresì autoconvocarsi con la richiesta scritta di almeno la metà dei suoi componenti; il Minor Consiglio provvede all'approvazione del suo Regolamento interno che sarà chiamato: "Regolamento del Minor Consiglio".

Le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta, sono ammesse le deleghe, ed è ammessa una sola delega per ogni membro. Il Minor Consiglio delibera, a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà più uno degli assegnati.

Per le deliberazioni di revoca è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti assegnati e, in tal caso, non sono ammesse deleghe.

In caso di dimissioni, decesso o espulsione di un componente elettivo del Minor

Consiglio, la sostituzione avviene con il primo dei non eletti. In caso di dimissioni contemporanee di almeno metà dei suoi membri il Minor Consiglio è da ritenersi decaduto e il Presidente convoca il Congresso-Maggior Consiglio per l'elezione del nuovo Direttivo-Minor Consiglio. In tal caso il Congresso dovrà celebrarsi entro 120 giorni.

#### **Incarichi**

Si prende atto che il Consiglio Direttivo/Minor Consiglio in carica è composto dalle seguenti persone:

Fabrizio COMENCINI Presidente Liga Veneta Repubblica, Garante.

Gianluigi SETTE Segretario Generale Liga Veneta Repubblica.

Cristiano SCATOLIN Tesoriere

Mariangelo FOGGIATO

Franco ROCCON

Ennio DE PIERI

Gottardo ZANONI

Maria DORIGATO

Yves PRESOTTO

Patrizia VIRGILIO

Moreno SANTI

Franco GIRARDI

#### **Art. 7 – Il Presidente L.V.R.**

Il Presidente è Garante del Movimento, rappresenta politicamente il Movimento, è membro di diritto del Minor Consiglio, dura in carica fino ad espressa rinuncia con atto ufficiale e autentico, elegge il suo domicilio presso la Segreteria Generale.

Il Presidente è il garante dell'osservanza dello Statuto e del rispetto delle deliberazioni del Minor Consiglio; per tale ragione, è chiamato a presiedere il Direttivo-Minor Consiglio che si sia autoconvocato con la richiesta della metà dei suoi componenti. Il Presidente dispone dell'uso elettorale dei simboli che rappresentano il Movimento.

Il Presidente convoca il Congresso-Maggior Consiglio, ogni tre anni e, in via straordinaria, quando lo richieda il Minor Consiglio, con delibera votata da almeno i due terzi degli assegnati.

In caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Direttivo-Minor Consiglio, e contestuale impedimento o dimissioni del Segretario, il Presidente convoca il Congresso-Maggior Consiglio per l'elezione del nuovo Minor Consiglio. In tal caso il Congresso dovrà celebrarsi entro 120 giorni.

In caso di dimissioni-rinuncia formale, o decesso del Presidente Garante, esso viene sostituito provvisoriamente dal Consigliere del Direttivo più anziano, il quale convocherà entro 15 giorni il Direttivo-Minor Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente che durerà in carica fino al Congresso. In tal caso il Congresso dovrà celebrarsi entro 120 giorni. Il nuovo Presidente durerà in carica quanto stabilito dal Congresso.

#### **Art. 8 - Il Segretario Generale L.V.R.**

Il Segretario Generale, (di seguito chiamato solo SEGRETARIO) è il legale rappresentante del Movimento politico anche in sede giudiziaria, fatte salve le disposizioni all'art.2 per l'uso elettorale del simbolo, è eletto dal Maggior Consiglio, è membro di diritto del Minor Consiglio, dura in carica di norma fino revoca o sostituzione da parte del Congresso-Maggior Consiglio, il Congresso può stabilire il numero dei mandati triennali, ed elegge il suo domicilio presso la Segreteria Generale.

Il Segretario convoca e presiede il Minor Consiglio e coordina l'attività delle

organizzazioni territoriali deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Segretario nomina ed eventualmente revoca, con documento scritto e pubblico ai dirigenti: il Tesoriere, il responsabile Organizzativo e il Responsabile Enti Locali.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Segretario può nominare un "Ufficio di Segreteria Generale", scegliendone i componenti tra i soci del Movimento che siano iscritti da almeno 1 anno delegando ad essi parte delle sue funzioni.

Il Segretario può essere revocato solo con mozione presentata da almeno la metà, e votata dai due terzi dei membri del Direttivo-Minor Consiglio pur rimanendo membro effettivo del Consiglio stesso.

In caso di dimissioni, revoca o decesso del Segretario, esso viene sostituito provvisoriamente dal Consigliere più anziano, il quale convocherà entro 15 giorni il Minor Consiglio per l'elezione del nuovo Segretario che durerà in carica fino al Congresso. In tal caso il Congresso dovrà celebrarsi entro 120 giorni.

#### **Art. 9 – Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato e revocato dal Segretario e, di norma, dura in carica quanto il Segretario stesso. Il Tesoriere è membro del Minor Consiglio. Il Segretario, nella sua qualità di legale rappresentante del Movimento, può delegare con specifico atto, il Tesoriere a rappresentarlo con potere di firma per tutti gli adempimenti, le esigenze e incombenze di natura finanziaria, economica, fiscale, amministrativa compresa l'apertura di conti correnti bancari e postali senza possibilità di scoperto.

Il Tesoriere è il responsabile amministrativo e contabile del Movimento e ne gestisce i flussi finanziari nel rispetto delle norme di legge in materia, applicando le indicazioni e deliberazioni del Minor Consiglio nei limiti delle disponibilità di cassa.

Al Tesoriere compete la gestione della contabilità del Movimento, la tenuta dei libri contabili, la stesura dei bilanci e l'osservanza di tutte le formalità conseguenti e di ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

Per lo svolgimento del proprio incarico, il Tesoriere si avvale della collaborazione del Comitato Amministrativo Generale, composto dai Tesorieri Provinciali o, in assenza di questi, da soci competenti in materia, proposti dai rispettivi Coordinatori Provinciali.

Il Comitato amministrativo deve essere informato periodicamente dal Tesoriere (almeno ogni due mesi) della situazione di cassa e deve collaborare con il Tesoriere nella presentazione dei bilanci e delle relazioni finanziarie.

#### **Art. 10 – Il Responsabile Organizzativo**

Il Responsabile Organizzativo è nominato e revocato dal Segretario e, di norma, dura in carica quanto il Segretario stesso. Il Responsabile Organizzativo è membro del Minor Consiglio.

Il Presidente e il Segretario possono delegare, con specifico atto, il Responsabile Organizzativo a rappresentarli con potere di firma per tutti gli adempimenti, le esigenze e incombenze di natura organizzativa ed elettorale, Il Segretario in accordo con il tesoriere può delegare l'apertura di conti correnti bancari e postali senza possibilità di scoperto. Al Responsabile Organizzativo è affidata la gestione della Segreteria Generale e, in collaborazione con il Tesoriere, l'assunzione, la gestione e licenziamento del personale del Movimento.

#### **Art. 11 – Il Responsabile Enti Locali**

Il Responsabile Enti Locali è nominato e revocato dal Segretario e, di norma, dura in carica quanto il Segretario stesso. Il Responsabile Enti Locali è membro del Minor Consiglio. Il Presidente può delegare, con specifico atto, il Responsabile Enti Locali a rappresentarlo, con potere di firma, per tutti gli adempimenti, le esigenze e incombenze di natura elettorale.

Il Responsabile Enti Locali coordina l'attività dei rappresentanti del Movimento

presenti a vario livello nelle istituzioni, organizza e gestisce i corsi di formazione amministrativa.

**Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti**

La verifica della regolarità contabile e amministrativa del Movimento è effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal direttivo-Minor Consiglio, tra coloro che abbiano competenza specifica nel settore contabile, preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori Legali e che garantiscano adeguata capacità professionale. Il Collegio dura in carica quanto il Minor Consiglio che l'ha eletto.

Il Presidente del Collegio sarà scelto da e tra i membri effettivi e dovrà, preferibilmente, essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta una sua relazione a integrazione del bilancio annuale.

**Art. 13 - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia del Movimento, è composto da cinque membri, possibilmente appartenenti a province diverse, e giudica in grado unico e inappellabile in ordine a ogni controversia tra i soci e gli organi del Movimento, nonché di ogni altra questione di cui fosse investito dal Minor Consiglio relativamente all'interpretazione e corretta applicazione dello Statuto. Il Collegio dei Probiviri è eletto dal Direttivo-Minor Consiglio con votazione a maggioranza assoluta degli assegnati. Il Collegio dei Probiviri si riunisce e delibera con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Gli elementi del Collegio dei Probiviri, sono tenuti al segreto d'ufficio su argomenti che riguardano i soci, organi sanzionatori e relative provenienze provinciali, il segreto d'ufficio vale anche una volta cessati dalla carica.

**Art. 14 – Sezioni**

La struttura territoriale della L.V.R. è composta dalle Sezioni Comunali, Distrettuali, Provinciale ed Estere. Ciascuna Sezione è rappresentata dal rispettivo Coordinatore e retta da un Consiglio Direttivo, eletti direttamente o indirettamente attraverso Assemblee o Congressi.

L'estensione territoriale, la costituzione e l'organizzazione delle sezioni saranno disciplinate da appositi regolamenti approvati dal Direttivo-Minor Consiglio entro un anno dall'adozione del presente Statuto.

**Art. 15 – Iscrizione al Movimento**

Si possono liberamente iscrivere al Movimento, conseguendo la qualifica di Socio, tutti i maggiorenni che condividono i fini del Movimento LVR, e s'impegnino all'osservanza del presente statuto.

Possono essere iscritti Soci minorenni purché autorizzati anche da uno solo dei genitori.

L'iscrizione al Movimento comporta il versamento di una quota associativa fissata annualmente con delibera del Minor Consiglio.

L'iscrizione di un nuovo Socio può essere rifiutata dal Minor Consiglio con apposita delibera.

L'iscrizione al Movimento è incompatibile con l'appartenenza ad altri movimenti o partiti politici che perseguono ideali e/o fini contrari o in opposizione all'art.1 del presente Statuto.

Il Movimento LVR assicura un sistema d'informazioni per la partecipazione degli iscritti usando le tecnologie telematiche in modo di favorire il dibattito interno e a far circolare le informazioni necessarie alla partecipazione alla vita politica del Movimento.

Tale sistema informativo permette la partecipazione, consente ad elettori e iscritti, tramite l'accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Movimento rende accessibili per via telematica le informazioni sull'attività di Liga Veneta Repubblica; pubblica le deliberazioni degli organismi dirigenti, il bilancio annuale, informa sul calendario delle riunioni degli iscritti e manifestazioni pubbliche. Tutti soci eletti nelle cariche pubbliche sono tenuti a pubblicare nei sistemi informatici del Movimento le proprie attività politiche per rendere effettiva la partecipazione degli elettori e i soci del Movimento.

#### **Art. 16 – Soci**

I Soci appartengono a tre qualifiche differenti:

- Soci Sostenitori,
- Soci Militanti
- Soci Fondatori.

- I Soci Sostenitori

Sono soci che simpatizzano per il Movimento. Non hanno il dovere di partecipazione alla vita attiva del Movimento; non vantano alcun diritto di voto, né diritto elettorale interno al Movimento.

Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal Coordinatore Provinciale e possono essere depennati, con deliberazione inappellabile del Minor Consiglio, con conseguente perdita della qualifica e del diritto di una nuova iscrizione al Movimento. I Soci Sostenitori che intendono acquisire la qualifica di Socio Militante, dopo un periodo di militanza attiva e volontaria della durata di almeno 6 mesi, devono presentare domanda alla Sezione Comunale in cui sono iscritti o, in mancanza di questa all'organismo immediatamente superiore esistente sul territorio. Il richiedente, unitamente alla domanda, dovrà versare la differenza di quota prevista per la qualifica di Socio Militante. La domanda, quindi sarà immediatamente inviata al Consiglio Direttivo Provinciale e Distrettuale competenti per territorio, corredata del parere del Consiglio Direttivo della Sezione Comunale. Il Consiglio Direttivo Provinciale, sentito il parere del Consiglio Distrettuale, deve pronunciarsi in merito all'accettazione dei Soci Sostenitori nella militanza attiva, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Fa fede la data di ricevimento (cartacea o informatica digitale), o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto recapito. Decorso tale termine, la domanda inevasa s'intende accettata. Il Consiglio Direttivo Provinciale può accogliere richieste di acquisizione di qualifica di Socio Militante, con apposita delibera motivata anche in presenza di pareri negativi espressi dal Consiglio Direttivo di Sezione comunale o Distrettuale.

Le delibere di passaggio da Socio Sostenitore a Militante e gli stessi rinnovi d'iscrizione alla carica di Socio Militante, dovranno essere bloccate nel periodo dei trenta giorni antecedenti lo svolgimento dei Congressi ad ogni livello (Nazionale, Provinciale, Distrettuale e Comunale).

Nel caso in cui la convocazione sia effettuata con un termine inferiore ai trenta giorni, avranno diritto a parteciparvi solo ed esclusivamente i Soci Militanti in possesso dei requisiti previsti dalla Statuto e in regola con il tesseramento, con trenta giorni d'anticipo rispetto alla data di convocazione dei Congressi.

I Soci Sostenitori che hanno conseguito detta qualifica, sono iscritti nel libro dei Soci Militanti tenuto dal Coordinatore Provinciale. Ove esistono i Distretti, i Soci sono elencati in base a tale ripartizione.

- I Soci Militanti

I Soci Militanti, sono soci che scelgono liberamente di appartenere politicamente al Movimento.

Hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Movimento. Essi

godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti adottati dal Minor Consiglio; devono essere iscritti alle Sezioni Comunali dove svolgono la militanza attiva e volontaria.

Possono perdere la loro qualifica ed essere declassati al rango di soci sostenitori, solo nei casi previsti da un apposito Regolamento predisposto dal Minor Consiglio.

Nel caso in cui la sezione sia diversa da quella di residenza, l'accettazione d'iscrizione del Socio Ordinario Militante deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale, sentite le sezioni di destinazione e di provenienza. I trasferimenti d'iscrizione di Socio Militante da un Distretto a un altro, all'interno di una stessa provincia, sono deliberati dal Consiglio Provinciale, sentiti i pareri dei Distretti interessati. I trasferimenti d'iscrizione di Socio Militante da una Provincia a un'altra richiedono l'assenso deliberato dal Direttivo-Minor Consiglio, sentiti i pareri delle due province interessate. La qualifica di Socio Militante è incompatibile con l'appartenenza: ad altri movimenti o partiti politici che perseguono ideali e/o fini contrari o in opposizione all'art.1 del presente Statuto, associazioni segrete, occulte, è inoltre incompatibile con la presenza, - non autorizzata: dal Presidente, o dal Segretario o in sua vece dal Responsabile Enti Locali, del Militante in liste di partiti politici o liste civiche.

- I Soci Fondatori

I Soci Fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo del Movimento il 04/10/1998, se ancora iscritti alla Liga Veneta Repubblica.

Col presente Statuto divengono soci fondatori i sottoscrittori della modifica del presente Statuto.

**Art. 17 – Decadenza dei Soci**

La qualità di Socio si perde:

- per decesso,
- per dimissioni,
- per mancato rinnovo dell'iscrizione,
- per espulsione.

**Art. 18 – Controllo degli atti e dei Soci**

In deroga all'ordinaria giurisdizione, il controllo sugli atti, sugli organi e sui membri del Movimento è effettuato nell'ambito territoriale da parte degli organi di livello superiore, previsti dall'Art. 14 del presente Statuto.

**Art. 19 – Controllo sugli Organi del Movimento**

Il controllo sull'attività degli organi del Movimento si effettua dall'organo di livello provinciale o dal Minor Consiglio:

- mediante l'annullamento o la modificazione di singoli atti, assunti in palese difformità: dello Statuto, dei regolamenti e dalle linee d'azione del Movimento;
- sia, nei casi più gravi, attraverso lo scioglimento dell'organo.

Tale decisione deve contestualmente prevedere la nomina di un Commissario, incaricato della gestione ordinaria e delle operazioni per la ricostituzione dell'Organo sciolto, ed ha efficacia immediata. Entro 6 mesi dallo scioglimento, si dovranno indire le elezioni per la ricostituzione dell'Organo sciolto, salvo diversa disposizione dell'Organo competente.

Le deliberazioni di livello provinciale sono appellabili, entro quindici giorni dalla loro assunzione presso il Minor Consiglio. Le deliberazioni assunte dal Minor Consiglio sono appellabili, entro quindici giorni dalla loro assunzione, presso il Collegio dei Probiviri.

Il ricorso in appello non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

**Art. 20 – Il controllo sui membri del Movimento**

Ogni Organo del Movimento vigila sull'osservanza dello Statuto da parte dei Soci e

sul loro comportamento politico. Il Socio che venga meno ai propri doveri politici e morali di aderente al Movimento viene deferito da un qualunque Organo territorialmente competente all'Organo di livello immediatamente superiore, il quale delibera in merito se competente, ovvero trasmette la segnalazione al competente Organo.

Copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio deve essere contestualmente inviata, a mezzo lettera raccomandata AR o altro documento informatico tracciabile con conferma di ricevuta, al Socio deferito. Lo stesso avrà tempo dieci giorni dalla data di ricezione della notifica per inviare all'Organo giudicante una propria memoria difensiva o una richiesta di audizione.

L'Organo giudicante procederà all'accertamento dei fatti e, se lo riterrà opportuno all'eventuale audizione del Socio deferito.

La rinuncia al diritto alla difesa non esime l'Organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili a una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Il Minor Consiglio può deliberare autonomamente per i fatti di cui viene direttamente a conoscenza, senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi precedenti.

#### **Art. 21 – Sanzioni**

Le sanzioni applicabili sono:

- il richiamo scritto;
- la sospensione e l'automatica decadenza dalle cariche interne eventualmente ricoperte fino a un periodo massimo di dodici mesi;
- l'espulsione dal Movimento a causa d'indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività del Movimento o ne compromettano la sua immagine politica. Per indegnità s'intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Socio del Movimento e per offrirne un'immagine consona ai suoi principi.

Per gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività del Movimento s'intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica dello stesso, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale. I Soci eletti in qualsiasi istituzione, che aderiscano a gruppi diversi da quelli indicati dal Movimento, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal competente Organo, non appena acquisita ufficialmente l'informazione. Il provvedimento di richiamo scritto e di sospensione sono di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale. I provvedimenti di espulsione sono di esclusiva competenza del Minor Consiglio come pure i provvedimenti a carico dei Soci Fondatori con l'esclusione del provvedimento di espulsione che rimane competenza del Maggior Consiglio.

Ciascun iscritto/a ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome. Nessun iscritto/a al Movimento LVR può essere sottoposto a procedimento disciplinare per posizioni assunte nell'esercizio dei diritti sanciti dallo Statuto, fermo restando l'obbligo dell'osservanza dei doveri statutari e del rispetto dei diritti degli altri iscritti. Qualsiasi iscritto Militante può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto, del Codice etico e dei Regolamenti approvati dalla Direzione nazionale-Minor Consiglio.

I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto, e dovranno contenere, qualora opportuno, l'indicazione per la sostituzione del Socio sospeso o espulso.

Ogni provvedimento sanzionatorio dovrà avere adeguata motivazione e sarà inviato con lettera raccomandata A.R. o altro documento informatico tracciabile con conferma di ricevuta entro sette giorni dall'adozione all'interessato il quale avrà

quindici giorni di tempo dalla data di spedizione della comunicazione, per ricorrere all'organo competente. Il rifiuto della comunicazione da parte del socio, non sospende l'esecutività del provvedimento e non consente alcun ricorso all'organo competente.

**Art. 22 - Il Procedimento Sanzionatorio**

Le sanzioni nei confronti dei Soci Militanti vengono proposte dai rispettivi Consigli Direttivi di Sezione ed assunte dal Consiglio Direttivo Provinciale competente per territorio. L'eventuale appello verrà proposto al Minor Consiglio competente che si pronuncerà in via definitiva ed inappellabile in merito ai provvedimenti di sospensione e richiamo scritto.

Nei casi di espulsione è consentito l'appello al Collegio dei Probiviri contro il pronunciamento del Minor Consiglio.

Le sanzioni nei confronti dei Coordinatori Provinciali, dei membri del Collegio Nazionale dei Probiviri e dei Soci che ricoprono una carica istituzionale di Consigliere provinciale o regionale, di Sindaco o di Presidente di Provincia, vengono proposte dai rispettivi Consigli Direttivi Provinciali ed assunte dal Minor Consiglio. Il Minor Consiglio può deliberare autonomamente per i fatti di cui viene direttamente a conoscenza, senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi precedenti.

Le sanzioni nei confronti dei membri del Collegio dei Probiviri, vengono assunte dal Minor Consiglio e sono inappellabili.

Tutte le deliberazioni sanzionatorie, di cui sia stato proposto appello all'organo competente, rimangono sospese sino alla definizione del ricorso, salvo che venga deliberata l'immediata esecutività.

In quest'ultimo caso, sino alla definitiva pronuncia dell'Organo d'appello competente, il Socio interessato dal provvedimento sanzionatorio non potrà svolgere attività all'interno del Movimento, né accedere alle sue sedi, né partecipare ad elezioni, sia in veste di candidato, sia in veste di votante, ancorché membro di diritto.

Il Socio Militante colpito da provvedimento di sospensione, alla scadenza del periodo sospensivo previsto, dovrà dimostrare la propria militanza nella Sezione dove è tesserato, per un periodo di sessanta giorni. Durante tale periodo non potrà partecipare, né come soggetto attivo né come soggetto passivo, ad eventuali turni elettorali per i rinnovi dei direttivi che interessino, a qualunque livello, la Sezione in cui milita. Trascorsi i sessanta giorni stabiliti, il Consiglio Direttivo di Sezione comunale deve esprimere e verbalizzare il parere in merito alla conferma o meno della qualifica di Socio Militante. Il parere espresso dalla Sezione comunale deve essere comunicato all'interessato entro sette giorni dalla sua adozione. In caso di parere negativo, il Socio sanzionato può ricorrere in appello presso il Minor Consiglio, il cui giudizio è inappellabile.

La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex-Socio o dei suoi eredi.

**Art. 23 – Patrimonio ed Economia**

La Liga Veneta Repubblica non persegue fini di lucro.

Il patrimonio del Movimento è costituito:

- dai beni immobili e mobili di proprietà della Liga Veneta Repubblica, ovunque si trovino, acquistati direttamente dalla Liga Veneta Repubblica, dalle sue Sezioni o comunque pervenuti;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Le entrate del Movimento sono costituite:

- dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- dalle sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore del Movimento;
- dalle quote provenienti dalle sue Sezioni;

- dai trasferimenti dello Stato (del 2 x 1000) a norma di legge, derivanti dalle quote dai cittadini;
  - da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;
  - dalla contribuzione volontaria dei cittadini, in base alla normativa vigente;
- queste risorse costituiscono un fondo comune che la Liga Veneta Repubblica utilizza ai suoi fini.

**Art. 24 – Durata e o Scioglimento**

La durata del Movimento è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento del Movimento può essere deliberato dal Maggior Consiglio, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio di beni mobili e immobili sarà dato in beneficenza ad associazioni caritatevoli e / o culturali del Veneto.

**Art. 25 - Norma di Richiamo**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle specifiche disposizioni di legge in materia di funzionamento e di sostegno ai Partiti, ai movimenti e alle formazioni politiche, oltre che, in caso di applicabilità, alle norme dei Regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

**NORME TRANSITORIE**

Costituzione delle Sezioni.

In fase di prima applicazione dello Statuto per costituire la Sezione Provinciale entro il 31 dicembre c.a., dovranno essersi iscritti almeno 20 soci nella provincia che intende costituire Sezione Provinciale.

I soci costituenti, della sezione, chiedono al Direttivo Nazionale la convocazione del Congresso Provinciale. Il Direttivo-Minor Consiglio controlla l'elenco soci, il versamento delle quote associative e indice il Congresso provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del Direttivo Provinciale e del Segretario Provinciale – le cariche si intendono provvisorie in attesa del congresso ordinario-. Alle votazioni partecipano tutti gli iscritti; il voto è limitato a uno per la carica del Consiglio Direttivo.

La Sezione Comunale o Intercomunale si costituisce quando almeno 10 soci residenti nello stesso comune o territorio limitrofo sottoscrivano la richiesta di costituzione della Sezione e la presentano al Direttivo Provinciale.

Il Direttivo provinciale convoca entro 20 giorni il Congresso di Sezione per l'elezione delle cariche di Sezione.

I soci costituenti della nuova Sezione sono conteggiati tra i soci già iscritti e chi sottoscrive, al momento della richiesta di costituzione della Sezione, l'adesione al Movimento.

Per tutto quanto non previsto dalle norme che regolano il corretto dell'operare interno al Movimento Liga Veneta Repubblica, il Minor Consiglio provvederà, nel rispetto dello Statuto e del Codice Etico, con proprie delibere o con l'adozione di appositi regolamenti che resi pubblici a tutti gli iscritti anche con i mezzi di comunicazione informatici.

Sede legale.

La sede legale del Movimento è ubicata, provvisoriamente, in SONA (VR) via Don Vittorio Castello 11.

Eventuali cambiamenti d'indirizzo sono di esclusiva competenza del Minor Consiglio.

---o0o---

Si allega sotto la lettera "C" il Codice Etico che è parte integrante dello statuto della

LIGA VENETA REPUBBLICA.

---o0o---

Art. 2) di delegare al Presidente la facoltà di apportare alle soprastanti deliberazioni tutte le modifiche, soppressioni o aggiunte che si rendessero eventualmente necessarie ai fini dell'iscrizione del verbale nel Registro delle Imprese e, comunque, per l'esecutività di quanto deliberato, nel rispetto della normativa vigente.

Messo ai voti tale testo di deliberazione esso viene approvato con voto palese mediantealzata di mano all'unanimità come il Presidente accerta e mi fa qui constare.

Il presidente dichiara pertanto che a seguito del Congresso Generale - Maggior Consiglio è adottato il presente Statuto e Codice Etico.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 16 (sedici) e minuti 08 (otto).

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto che, scritto da persona di mia fiducia e in parte integrato da me, ho letto, dispensandomi il componente dalla lettura degli allegati, al componente medesimo, il quale, a mia domanda, l'approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore 16,10.

Consta il presente atto di quattro fogli per tredici facciate.

F.to Fabrizio Comencini

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)